TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua inglese sopra riportato.*

ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1983 SUL CAFFE'

Preambolo

I Governi Parti al presente Accordo,

Riconoscendo che il caffè riveste un'importanza eccezionale per la economia di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per i loro proventi d'esportazione e, di conseguenza, per il proseguimento dei loro programmi di sviluppo sociale ed economico;

Considerando che una stretta collaborazione internazionale nel campo degli scambi di caffè consentirà di stimolare la diversificazione e l'espansione dell'economia dei paesi produttori di caffè, di migliorare le relazioni politiche ed economiche tra paesi produttori e paesi consumatori e di contribuire all'incremento del consumo;

Riconoscendo l'opportunità di evitare uno squilibrio tra la produzione ed il consumo tale da poter dar luogo a fluttuazioni dei prezzi accentuate, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;

Convinti che l'applicazione di misure internazionali può aiutare a correggere gli effetti dello squilibrio e contribuire ad assicurare ai produttori entrate sufficienti per effetto di prezzi rimunerativi;

Prendendo atto dei vantaggi cui ha portato la cooperazione internazionale in sede di attuazione degli accordi internazionali del 1962, del 1968 e del 1976 sul caffè,

Hanno convenuto quanto segue.

CAPITOLO PRIMO - OBIETTIVI

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi dell'Accordo sono i seguenti :

1) Realizzare un appropriato equilibrio tra l'offerta e la domanda di caffè in condizioni che assicurino ai consumatori un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi e ai produttori degli sbocchi di vendita a prezzi remunerativi, e che permettano di equilibrare in modo durevole la produzione ed il consumo;

2) Evitare fluttuazioni eccessive dell'offerta mondiale, delle scorte e dei prezzi, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;

3) Contribuire a valorizzare le risorse produttive e ad aumentare e mantenere l'occupazione e il reddito nei paesi membri, e di concorrere in tal modo al raggiungimento in essi di salari equi, di un tenore di vita più elevato e di migliori condizioni di lavoro;

4) Incrementare il potere d'acquisto dei paesi esportatori di caffè, mantenendo i prezzi a un livello conforme al disposto del paragrafo 1 del presente articolo e aumentando il consumo;

5) Promuovere e potenziare il consumo di caffè con tutti i mezzi disponibili, e

6) In linea generale, e tenuto conto delle connessioni esistenti fra il commercio del caffè e la stabilità economica dei mercati aperti ai prodotti industriali, favorire la cooperazione internazionale nel campo dei problemi mondiali del caffè.

Articolo 2

Impegni generali dei Membri

1) I membri si impegnano a condurre la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 1. Essi si impegnano inoltre a conseguire detti obiettivi attenendosi strettamente agli obblighi e alle disposizioni del presente Accordo.

2) I membri riconoscono la necessità di adottare delle politiche che consentano di mantenere i prezzi del caffè a livelli tali da assicurare ai produttori una rimunerazione sufficiente, cercando nel contempo di ottenere per i consumatori dei prezzi che non siano di ostacolo a un congruo incremento del consumo. Non appena raggiunti tali obiettivi, i membri si asterranno dal prendere misure multilaterali che possano avere incidenze sui prezzi del caffè.

3) I membri esportatori si impegnano a non adottare o a non mantenere in vigore alcuna misura governativa che dia modo di vendere caffè a paesi non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che, tenuto conto delle prassi commerciali normali, essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a dei membri importatori.

4) Il Consiglio procede periodicamente ad una verifica dell'attuazione di quanto è disposto al paragrafo 3 del presente articolo e può chiedere ai membri di trasmettere le informazione del caso, conformemente al disposto dell'articolo 53.

5) I membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte indispensabile di informazioni sugli scambi di caffè. Nei periodi durante i quali i contingenti sono sospesi, i membri esportatori si assumono la responsabilità di vigilare affinchè i certificati di origine siano utilizzati in modo appropriato. D'altro canto, sebbene i membri importatori non siano tenuti ad esigere che le partite di caffè siano accompagnate da certificati quando i contingenti non sono in vigore, essi coopereranno attivamente con l'Organizzazione per la raccolta e la verifica dei certificati riguardanti le spedizioni in provenienza da paesi esportatori, per far sì che il maggior numero possibile di informazioni sia a disposizione di tutti i paesi membri.

CAPITOLO II - DEFINIZIONI

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente Accordo :

1) Il termine "caffè" designa il seme e la ciliegia della pianta del caffè, sia che si tratti di caffè pergamenato, di caffè verde o di caffè torrefatto, e comprende il caffè macinato, il caffè liquido e il caffè solubile. I termini suddetti sono così definiti :

a) "Caffè verde" designa qualsiasi caffè in seme, decorticato, prima della torrefazione,

b) "ciliegia di caffè essicata" designa il frutto essicato della pianta del caffè, l'equivalente in caffè verde delle ciliegie di caffè essicate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essicate;

c) "caffè pergamenato" designa il seme di caffè verde avvolto nel pergamino, l'equivalente in caffè verde del caffè pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffè pergamenato,

d) "caffè torrefatto" designa il caffè verde torrefatto a un qualsiasi grado, e comprende il caffè macinato, l'equivalente in caffè verde del caffè torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffè torrefatto,

e) "caffè decaffeinato" designa il caffè verde, torrefatto o solubile, dal quale sia stata estratta la caffeina; l'equivalente in caffè verde del caffè decaffeinato si ottiene moltiplicando rispettivamente per 1,19 o 2,6 il peso netto del caffè decaffeinato verde, torrefatto o solubile,

f) **"caffè liquido" designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffè torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffè verde del caffè liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto dei solidi di caffè disidratati contenuti nel caffè liquido;**

g) **"caffè solubile" designa i solidi, disidratati e solubili nella acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto; l'equivalente in caffè verde del caffè solubile si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffè solubile.**

2) "Sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffè verde;
"tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre; la "libbra" equivale a 453,597 grammi.

3) **"Annata caffearia" designa il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre.**

4) Con il termine "Organizzazione" si intende l'Organizzazione internazionale del caffè; con "Consiglio" si intende il consiglio internazionale del caffè; con "comitato" si intende il comitato esecutivo.

5) Con il termine "membro" si intendono una parte contraente, anche quando essa è un'organizzazione intergovernativa, come è specificato al paragrafo 3 dell'articolo 4; un territorio o uno dei territori espressamente designati che sono stati dichiarati membro separato a norma dell'articolo 5; più parti contraenti, o più territori designati, o più parti contraenti e territori designati, che fanno parte dell'organizzazione in qualità di gruppo membro, a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 7.

6) I termini "membro esportatore" e "paese esportatore" designano rispettivamente un membro o un paese esportatore netto di caffè, vale a dire un membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.

7) I termini "membro importatore" e "paese importatore" designano rispettivamente un membro o un paese importatore netto di caffè, vale a dire, un membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.

8) I termini "membro produttore" e "paese produttore" designano rispettivamente un membro o un paese che produce caffè in quantità sufficienti per avere una rilevanza commerciale.

9) Con "maggioranza ripartita semplice" si intende la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti, e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti.

10) Con "maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti, e due terzi dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti.

11) Con "entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore, in via provvisoria o definitiva.

12) L'espressione "produzione esportabile" designa la produzione totale di caffè di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffearia diminuita della quantità prevista per i bisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno.

13) L'espressione "disponibilità per l'esportazione" designa la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti.

14) L'espressione "quantità da esportare sotto contingente" designa la quantità totale di caffè che un membro è autorizzato a esportare in applicazione delle diverse disposizioni dell'Accordo, all'infuori delle esportazioni fuori contingente effettuate conformemente al disposto dell'articolo 44.

15) Il termine "disavanzo" designa qualsiasi differenza tra la quantità di caffè che un membro esportatore ha il diritto di esportare sotto contingente nel corso di una determinata annata caffearia e la quantità di caffè, accertata nei primi sei mesi dell'annata caffearia :

a) che sia disponibile per l'esportazione ad opera dello stesso paese membro e calcolata sulla base delle scorte e delle previsioni relative alla produzione; ovvero

b) che il paese membro dichiara di voler esportare a destinazione dei mercati sotto contingente nel corso dell'annata caffearia in questione.

16) L'espressione "sotto spedizione" designa la differenza tra la quantità di caffè che un membro esportatore ha il diritto di esportare sotto contingente nel corso di una determinata annata caffearia e la quantità che il medesimo membro ha esportato in direzione dei mercati sottoposti a contingente durante l'annata considerata, a meno che questa differenza non rappresenti un "disavanzo" qual è definito al paragrafo 15 del presente articolo.

CAPITOLO III - MEMBRI

Articolo 4

Membri dell'Organizzazione

1) Ciascuna parte contraente costituisce, con quei territori ai quali si applica l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 64, un solo e medesimo membro dell'Organizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 5, 6 e 7.

2) In condizioni che saranno definite dal Consiglio, un membro può cambiare di categoria.

3) Ogniqualvolta ricorre nel testo del presente Accordo il termine "governo" esso si intende applicabile anche alla Comunità economica europea o ad altre organizzazioni intergovernative aventi analoghe responsabilità e prerogative per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare gli accordi sui prodotti primari.

4) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non dispone di un proprio voto, bensì, in caso di votazione su questioni che rientrino nella sua competenza, essa è autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri, che esprime in tal caso in blocco. In questa evenienza, gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.

5) A un'organizzazione intergovernativa come quella descritta, non è applicabile il disposto del paragrafo 1 dell'articolo 16; tuttavia essa può partecipare alle discussioni del comitato esecutivo sulle questioni che rientrano nella sua competenza. In caso di votazione su questioni proprie della sua sfera di competenza e in deroga al disposto del paragrafo 1 dell'articolo 19, i voti di cui gli Stati membri sono autorizzati a disporre nel comitato

esecutivo sono espressi in blocco da uno qualunque dei medesimi Stati membri.

Articolo 5

Partecipazione separata di territori designati

Ogni parte contraente importatrice netta di caffè può, ad ogni momento per mezzo della notifica prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 64, dichiarare che partecipa all'organizzazione con esclusione di un qualunque territorio da essa designato tra quelli che rappresenti normalmente in campo internazionale e che siano esportatori di caffè. In tal caso, il territorio metropolitano e i territori non designati costituiscono un solo e medesimo membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualità di membro distinto.

Articolo 6

Partecipazione iniziale in gruppo

1) Due o più parti contraenti esportatrici nette di caffè possono dichiarare, mediante notifica indirizzata al Consiglio e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro strumenti rispettivi di approvazione, di ratifica, di accettazione o di adesione, che entrano a far parte dell'Organizzazione come gruppo. Può far parte di un gruppo un territorio al quale si applichi l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 64, qualora il governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali abbia trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2 dell'articolo 64. Le parti contraenti e i territori designati in questione devono soddisfare le seguenti condizioni :

a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilità, sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo;

b) in seguito provare in forma conclusiva al Consiglio .

i) che il gruppo dispone dell'organizzazione necessaria per l'applicazione di una politica comune in materia di caffè, e che essi possiedono i mezzi per adempiere, unitamente ad altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi posti dal presente Accordo, e

ii) che un precedente accordo internazionale sul caffè li abbia riconosciuti come gruppo; ovvero

iii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffè e una politica monetaria e finanziaria coordinata, e dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo è in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano.

2) Il gruppo membro costituisce un solo e medesimo membro dell'Organizzazione, con la riserva tuttavia che ciascun membro del gruppo sarà trattato come membro distinto per le questioni di cui ai seguenti articoli

a) articoli 11 e 12 e paragrafo 1 dell'articolo 20,

b) articoli 50 e 51,

c) articolo 67.

3) Le parti contraenti e i territori designati che entrano nell'Organizzazione come gruppo indicano il governo o l'organizzazione che li rappresenterà al Consiglio per le questioni di cui tratta l'Accordo, ad eccezione di quelle elencate nel paragrafo 2 del presente articolo.

4) Il diritto di voto del gruppo si esercita nel modo seguente ·

a) il gruppo membro ha come cifrà di base il medesimo numero di voti di un solo paese membro entrato a titolo individuale nell'organizzazione. Il governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve detti voti e ne dispone;

b) qualora la questione posta in votazione rientri nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i diversi membri del gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 13, come se ciascuno di essi fosse un membro individuale dell'Organizzazione, e i voti della cifra di base rimangono in tal caso a disposizione del governo o dell'organizzazione che rappresenta il gruppo.

5) Qualsiasi parte contraente o territorio designato facente parte di un gruppo può, mediante notifica al consiglio, ritirarsi dal gruppo stesso e divenire membro in proprio. Il ritiro prende effetto dalla data del ricevimento della notifica da parte del consiglio. Quando uno dei membri di un gruppo si ritira da esso o cessa di essere membro dell'Organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al consiglio il mantenimento del gruppo stesso; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso che il consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex membri diviene un membro a sé stante. Un membro che abbia cessato di appartenere a un gruppo non può ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finche il presente Accordo rimane in vigore.

Articolo 7

Partecipazione successiva in gruppo

Due o più membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il consiglio accorda l'autorizzazione dopo avere preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1 dell'articolo 6. Dal momento in cui il consiglio accorda l'autorizzazione, diviene applicabile al gruppo il disposto dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6.

CAPITOLO IV - COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffè

1) L'Organizzazione internazionale del caffè costituita con l'Accordo del 1962 continua a sussistere al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo e di sorvegliarne il funzionamento.

2) L'Organizzazione ha sede a Londra, salvo decisione diversa del consiglio deliberante a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti.

3) L'Organizzazione esercita le sue funzioni per il tramite del consiglio internazionale del caffè, del comitato esecutivo, del direttore esecutivo e del personale.

Articolo 9

Composizione del consiglio internazionale del caffè

1) L'autorità suprema dell'Organizzazione è il consiglio internazionale del caffè, di cui fanno parte tutti i membri dell'Organizzazione.

2) Ciascun membro nomina un proprio rappresentante titolare al consiglio e, ove lo desideri, uno o più rappresentanti supplenti. Ciascun membro può inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

Articolo 10

Poteri e funzioni del consiglio

1) Il consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dall'Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo.

2) Il consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, i regolamenti necessari per l'esecuzione dell'Accordo e conformi alle sue disposizioni, e in particolare il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione e al suo personale. Il consiglio può contemplare nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni determinate.

3) Il consiglio provvede inoltre al sistematico aggiornamento della documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dall'Accordo, e di ogni altra documentazione che esso giudichi opportuna.

Articolo 11

Elezione del presidente e dei vicepresidenti del consiglio

1) Il consiglio elegge per ogni annata caffearia un presidente, nonché un primo, un secondo e un terzo vicepresidente.

2) Come regola generale, il presidente e il primo vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra quelli dei membri importatori, e il secondo e terzo vicepresidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. La ripartizione si alterna dall'una all'altra annata caffearia.

3) Né il presidente né il vicepresidente che funge da presidente hanno diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del paese membro.

Articolo 12

Sessioni del consiglio

Come regola generale, il consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Esso può tenere sessioni straordinarie qualora decida in questo senso. Sessioni straordinarie si effettuano anche su richiesta del comitato esecutivo o di cinque membri o di uno o più membri che riuniscano almeno 200 voti. Le sessioni del consiglio sono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza. Le sessioni si svolgono nel luogo dove ha sede l'Organizzazione, salvo diversa decisione del consiglio.

Articolo 13

Voti

1) **Sia i membri esportatori che i membri importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1.000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ognuna categoria, come è indicato nei paragrafi qui appresso.**

2) **Ogni membro dispone, come cifra di base, di cinque voti, a condizione che il totale non sia superiore a 150 voti per ciascuna categoria di membri. Qualora vi fossero più di 30 membri esportatori o più di 30 membri importatori la cifra di base attribuita a ciascun membro della categoria in causa verrebbe corretta in modo che il totale delle cifre di base non sia superiore a 150 per ciascuna categoria.**

3) I membri esportatori che sono elencati nell'allegato 2 disporranno, in aggiunta a voti della cifra di base, del numero di voti ad essi attribuito nella colonna 2 di detto allegato. Nel caso che uno dei membri esportatori ai quali si applica il disposto del presente paragrafo scelga di avere un contingente di base in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 31, il disposto del presente paragrafo non gli è più applicabile.

4) Il resto dei voti dei membri esportatori viene ripartito tra i membri esportatori aventi un contingente di base proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni rispettive di caffè verso i membri importatori durante i precedenti quattro anni civili.

5) Il resto dei voti dei membri importatori viene ripartito tra essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti.

6) Il consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata caffearia sulla base del presente articolo, e la ripartizione così fissata resta in vigore per tutta la durata dell'annata in questione, salvo nei casi previsti dal paragrafo 7 del presente articolo.

7) Ove intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione, o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma degli articoli 26, 42, 45, 47, 55 o 58, il consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, sempre in base al disposto del presente articolo.

8) Nessun membro può disporre di più di 400 voti.

9) Non sono ammesse le frazioni di voto.

Articolo 14

Procedura di votazione del consiglio

1) Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non è autorizzato a frazionarli. Esso può tuttavia disporre differentemente dei voti ad esso conferiti per procura, conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2) Ogni membro esportatore può autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, e ogni membro importatore può autorizzare qualsiasi altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o più sedute del consiglio. In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 8 dell'articolo 13.

Articolo 15

Decisioni del consiglio

1) Il consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.

2) Per tutte le decisioni che il consiglio, a norma dell'Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita dei due terzi, si applica le seguente procedura :

a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi per effetto del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, la proposta, se il consiglio così decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 48 ore;

b) qualora, al secondo scrutinio, la proposta non ottenga ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, la proposta, se il consiglio così decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 24 ore;

c) qualora nemmeno al terzo scrutinio la proposta ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, la proposta è considerata adottata;

d) se il consiglio non rimette una proposta in votazione, essa è considerata respinta.

3) I membri si impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il consiglio adotta in applicazione dell'Accordo.

Articolo 16

Composizione del comitato esecutivo

1) Il comitato esecutivo si compone di otto membri esportatori e di otto membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'articolo 17. Essi sono rieleggibili.

2) Ciascun membro del comitato esecutivo designa un rappresentante titolare e, se lo desidera, uno o più rappresentanti supplenti. Ciascun membro può inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

3) Il presidente e il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal consiglio e sono rieleggibili. Il presidente e il vicepresidente facente funzione di presidente non hanno diritto di voto. Quando un rappresentante titolare viene eletto presidente, o un vicepresidente esercita le funzioni di presidente, il diritto di voto è esercitato dal loro supplente. Di norma, il presidente e il vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di membri per ogni annata caffearia.

4) Il comitato esecutivo si riunisce normalmente nel luogo dove ha sede l'Organizzazione, ma può riunirsi altrove.

Articolo 17

Elezione del comitato esecutivo

1) I membri esportatori dell'Organizzazione eleggono i membri esportatori del comitato esecutivo, e i membri importatori dell'Organizzazione i membri importatori del comitato esecutivo. Le elezioni per ognuna delle due categorie si effettuano secondo le disposizioni che seguono.

2) Ciascun membro vota per un solo candidato, assegnando ad esso tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 13. Esso può assegnare a un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per procura conformemente al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 14.

3) Sono eletti gli otto candidati che raccolgono il maggior numero di voti; tuttavia, nessun candidato è considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.

4) **Qualora al primo scrutinio risultino eletti, in conformità del disposto del paragrafo 3 del presente articolo, meno di otto candidati, si procede a nuovi turni di scrutinio, ai quali partecipano solo i membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti. Ad ogni nuovo turno di scrutinio, il numero minimo di voti necessario per l'elezione diminuisce di cinque unità, e ciò fino a quando risultino eletti gli otto candidati.**

5) Un membro che non ha votato per uno dei membri eletti conferisce ad uno di essi i voti di cui dispone, salvo per il disposto dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo.

6) Si considera che ad un membro eletto vanno i voti da esso ricevuti all'atto della sua elezione, più i voti ad esso conferiti successivamente, a condizione che il totale dei voti non sia superiore a 499 per nessun membro eletto.

7) Qualora il numero dei voti considerati come acquisiti da un membro eletto sia maggiore di 499, i membri che hanno votato per il membro eletto in questione, o che ad esso hanno conferito i loro voti, si accorderanno affinché uno o più di essi ritirino i voti in precedenza assegnatigli, per conferirli o trasferirli ad un altro membro eletto, in modo che i voti ottenuti da ciascun membro eletto non superino il numero limite di 499.

Articolo 18

Competenza del comitato esecutivo

1) Il comitato esecutivo è responsabile davanti al consiglio ed agisce in conformità delle sue direttive generali.

2) Il consiglio può, a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, delegare al comitato esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti :

a) voto del bilancio amministrativo e fissazione delle quote, a norma dell'articolo 25;

b) sospensione del diritto di voto di un membro, a norma dell'articolo 45 o dell'articolo 58;

c) decisione arbitrale delle controversie, a norma dell'articolo 58;

d) fissazione delle condizioni d'adesione, a norma dell'articolo 62;

e) decisione in merito all'esclusione di un membro dell'Organizzazione, a norma dell'articolo 66;

f) decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'articolo 68;

g) raccomandazione di un emendamento ai membri, a norma dell'articolo 69.

3) Il consiglio può in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al comitato.

Articolo 19

Procedura di votazione del comitato esecutivo

1) Ciascun membro del comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 17. Il voto per procura non è ammesso. Nessun membro del comitato esecutivo è autorizzato a frazionare i suoi voti.

2) Le decisioni del comitato vengono adottate alla stessa maggioranza delle analoghe decisioni del consiglio.

Articolo 20

Numero legale alle riunioni del consiglio e del comitato

1) Il numero legale richiesto per le riunioni del consiglio è costituito dalla maggioranza dei membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti. Se non si raggiunge il numero legale all'ora fissata per l'inizio di una seduta del consiglio, il presidente di esso può decidere di ritardare l'apertura della seduta di almeno tre ore. Qualora non sia ancora raggiunto il numero legale all'ora prevista per la nuova riunione, il presidente può di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della seduta. La medesima procedura può essere ripetuta fino al raggiungimento del numero legale al momento fissato per l'inizio della seduta. I membri rappresentati per procura a norma del paragrafo 2 dell'articolo 14 sono considerati presenti.

2) Il numero legale richiesto per le riunioni del comitato esecutivo è costituito dalla maggioranza dei membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti.

Articolo 21

Direttore esecutivo e personale

1) Il consiglio nomina il direttore esecutivo su raccomandazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di funzione del direttore esecutivo; queste sono equiparabili a quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari.

2) Il direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed è responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui incombenti nel quadro della gestione del presente Accordo.

3) Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal consiglio.

4) Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, né nel commercio o nel trasporto del caffè.

5) Nell'adempimento delle loro mansioni il direttore esecutivo e il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun membro, né da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Tutti i membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

Articolo 22

Collaborazione con altre organizzazioni

Il Consiglio può prendere le disposizioni che ritiene opportune per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate, come pure con altre organizzazioni intergovernative appropriate. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il consiglio riterrà opportune per conseguire gli obiettivi dell'Accordo. Il consiglio può invitare le suddette organizzazioni o qualsiasi altra organizzazione che si occupi di problemi caffeari, ad inviare osservatori alle proprie riunioni.

CAPITOLO V - PRIVILEGI E IMMUNITA'

Articolo 23

Privilegi e immunità

1) L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica. Essa dispone in particolare della capacità di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili, nonché di stare in giudizio.

2) Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei paesi membri durante i soggiorni che l'esercizio delle loro funzioni li porta ad effettuare nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (nel seguito denominato governo ospite) e l'Organizzazione in data 28 maggio 1969.

3) L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente Accordo. Esso può tuttavia estinguersi :

a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;

b) nel caso che la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori del territorio del governo ospite;

c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

4) L'organizzazione può concludere con uno o più altri membri quegli accordi in materia di privilegi e di immunità, che potrebbero dimostrarsi necessari per il buon funzionamento del presente Accordo; detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del consiglio.

5) I governi dei paesi membri, a parte il governo ospite, accordano all'Organizzazione, per ciò che riguarda le regolamentazioni valutarie e di cambio, il regime dei conti bancari e il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore per le istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

CAPITOLO VI - FINANZE

Articolo 24

Disposizioni finanziarie

1) Le spese delle delegazioni in funzione al consiglio, e quelle dei rappresentanti in funzione al comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del consiglio o del comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che essi rappresentano.

2) Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i membri versano una quota annua. Le quote sono ripartite come è indicato all'articolo 25. Il consiglio può inoltre esigere la corresponsione di emolumenti per determinati servizi.

3) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.

Articolo 25

Votazione del bilancio e fissazione delle quote

1) Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario il consiglio vota il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario seguente e ripartisce le quote di contribuzione dei membri al bilancio stesso

2) Per ciascun esercizio finanziario la quota a carico di ciascun membro è proporzionale al rapporto esistente, al momento della votazione del bilancio, tra il numero di voti di cui esso dispone e il numero complessivo dei voti di tutti i membri riuniti. Tuttavia, nel caso che all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote, la ripartizione dei voti tra i membri si trovi ad essere modificata a norma del paragrafo 6 dell'articolo 13, il consiglio adegua in conformità le quote per l'esercizio in questione. Per la determinazione delle quote si conteggiano i voti dei

singoli membri senza tener conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di uno di essi e della ridistribuzione dei voti ad essa conseguente.

3) Il consiglio fissa il contributo iniziale di ogni paese che diviene membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero dei voti che ad esso sono attribuiti e della frazione non decorsa dell'esercizio in corso; le quote fissate agli altri membri per il medesimo esercizio rimangono tuttavia immutate.

Articolo 26

Versamento delle quote

1) Le quote di contribuzione al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili al primo giorno dell'esercizio.

2) Un membro che non abbia versato integralmente la sua quota di contribuzione al bilancio amministrativo nei sei mesi durante i quali essa è esigibile, perde, fino a quando non estingue il debito, il suo diritto di votare al consiglio e di votare o di far votare per suo conto al comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione contraria del consiglio a maggioranza ripartita dei due terzi, il membro in causa non viene privato di nessuno degli altri diritti ad esso conferiti dal presente Accordo, né liberato dagli obblighi che questo gli pone.

3) Un membro il cui diritto di voto sia sospeso, in applicazione del disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ovvero del disposto degli articoli 42, 45, 47, 55 o 58, è ugualmente tenuto a versare la sua quota.

Articolo 27

Verifica e pubblicazione dei conti

Nel più breve tempo possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, è sottoposto al consiglio, per approvazione e pubblicazione, uno stato, debitamente verificato da un esperto fiduciario, delle entrate e delle spese dell'Organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione.

CAPITOLO VII - REGOLAMENTAZIONE DELLE ESPORTAZIONI E DELLE IMPORTAZIONI

Articolo 28

Disposizioni generali

1) Tutte le decisioni che il consiglio prende in applicazione delle disposizioni del presente capitolo sono adottate a maggioranza ripartita dei due terzi.

2) Il termine "annuo" si riferisce, nel testo del presente capitolo, a qualunque periodo di dodici mesi stabilito dal consiglio. Quest'ultimo può tuttavia adottare apposite procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo per periodi maggiori di dodici mesi.

Articolo 29

Mercati sottoposti al contingentamento

Ai fini del presente Accordo, il mercato mondiale del caffè si divide in mercati dei paesi membri sotto contingente e in mercati dei paesi non membri fuori contingente.

Articolo 30

Contingenti di base

1) Ciascun membro esportatore ha diritto ad un contingente di base, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 32. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 35, i contingenti di base sono utilizzati per la ripartizione della quota fissa del contingente annuo, conformemente a quanto dispone il paragrafo 2 del predetto articolo.

2) Entro e non oltre il 30 settembre 1984, il consiglio stabilirà i contingenti di base per un periodo di almeno due anni, con effetto dal 1° ottobre 1984. Prima che scada questo periodo, il consiglio stabilirà, se necessario,

i contingenti di base per il restante periodo di applicabilità dell'Accordo.

3) Ove il consiglio non riesca a stabilire contingenti di base conformemente al disposto del paragrafo 2, e a meno che non decida altrimenti, i contingenti sono sospesi nonostante quanto è disposto dall'articolo 33.

4) Dopo la loro sospensione a norma del precedente paragrafo 3 i contingenti di base possono essere ripristinati in qualsiasi momento, non appena il consiglio li avrà stabiliti a termini del paragrafo 2, sempreché siano soddisfatte le relative condizioni previste dall'articolo 33 per quanto si riferisce ai prezzi.

5) Le disposizioni del presente articolo sono applicabili all'Angola alle condizioni di cui all'Allegato 1.

Articolo 31

Membri esportatori
ai quali non è attribuito un contingente di base

1) Ad eccezione del Burundi e del Rwanda, i paesi membri di cui all'Allegato 2 dispongono insieme di un contingente d'esportazione pari al 4,2% del contingente annuo globale stabilito dal consiglio conformemente al disposto dell'articolo 34.

2) Il contingente di cui al precedente paragrafo 1 è ripartito tra i membri figuranti nell'Allegato 2 in funzione delle percentuali specificate nella prima colonna dello stesso Allegato.

3) Qualsiasi membro esportatore che figuri nell'Allegato 2 può chiedere a qualsiasi momento al consiglio che venga ad esso assegnato un contingente di base. Allorché un contingente di base venga assegnato ad uno dei paesi anzidetti la percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarà ridotta in proporzione.

4) Nel caso che un paese esportatore aderisca all'Accordo e venga assoggettato al disposto del presente articolo il consiglio assegnerà al nuovo membro un contingente di base, mentre la percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo verrà aumentata in proporzione.

5) Tra i membri che figurano nell'elenco di cui all'Allegato 2 sono soggetti al disposto degli articolo 36 e 37 soltanto quelli il cui contingente annuo è superiore a 100.000 sacchi.

6) Il Burundi ed il Rwanda riceveranno ciascuno i seguenti contingenti annui d'esportazione :

a) per l'annata caffearia 1983-1984 : 450.000 sacchi;

b) per le successive annate caffearie che rientrino nel periodo di applicabilità del presente Accordo : 470.000 sacchi.

7) Ogniqualvolta il consiglio stabilirà i contingenti di base conformemente al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 30 la percentuale di cui al paragrafo 1 ed il quantitativo di cui alla lettera b) del paragrafo 6 del precedente articolo saranno ripresi in esame e potranno essere modificati.

8) Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 41, i disavanzi dichiarati dai membri esportatori di cui all'Allegato 2 saranno ripartiti, in proporzione ai loro contingenti annui, tra i membri figuranti all'Allegato 2, che siano capaci di esportare l'ammontare dei disavanzi e che siano disposti a farlo.

Articolo 32

Disposizioni relative all'adeguamento dei contingenti di base

1) Qualora un paese importatore, che non era parte all'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, né all'Accordo internazionale del 1976 sul caffè successivamente alla sua proroga, divenga membro dell'Organizzazione, il consiglio adegua i contingenti di base risultanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30.

2) L'adeguamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo si effettua o in base alla media delle esportazioni dei singoli membri esportatori verso il paese membro importatore in questione, nel periodo dal 1976 al 1982, ovvero in base alla partecipazione proporzionale di ciascun membro esportatore alla media delle importazioni di detto paese, calcolata per lo stesso periodo.

3) Il consiglio sanziona i dati numerici sui quali è calcolato l'adeguamento dei contingenti di base, e i criteri da applicare per l'attuazione di quanto è disposto dal presente articolo.

Articolo 33

Disposizioni concernenti il mantenimento la sospensione ed il ripristino dei contingenti

1) Qualora il Consiglio non riesca a stabilire le condizioni necessarie affinché il contingentamento funzioni conformemente a quanto previsto dai relativi articoli di cui al presente capitolo, e salvo che non disponga diversamente, i contingenti continueranno a restare in vigore all'inizio di un'annata caffearia, sempre quando la media mobile relativa a 15 giorni di prezzo indicativo composto sia pari od inferiore al prezzo massimo del margine, che fa scattare l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti, stabilito dal

consiglio per l'annata caffearia precedente conformemente al disposto dell'articolo 38.

2) Salvo che il consiglio non disponga altrimenti i contingenti sono sospesi non appena si verificherà una delle seguenti condizioni

a) la media mobile di 15 giorni del prezzo indicativo composto resti, per trenta giorni consecutivi di mercato, superiore del 3,5% o più al prezzo massimo del margine di prezzo in vigore che fa scattare l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti, semprechè siano già stati applicati tutti gli adeguamenti verso l'alto in proporzione al contingente annuo globale stabilito dal consiglio; ovvero

b) la media mobile di 15 giorni del prezzo indicativo composto resti, per 45 giorni consecutivi di mercato, superiore del 3,5% o più al prezzo massimo del margine di prezzo in vigore che fa scattare l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti, semprechè tutti gli altri adeguamenti verso l'alto abbiano già trovato applicazione alla data in cui la media mobile di 15 giorni ha raggiunto il prezzo anzidetto.

3) Ove i contingenti siano sospesi per più di 12 mesi conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, il consiglio si riunirà per prendere in esame ed eventualmente rivedere il margine od i margini di prezzo stabiliti a termini dell'articolo 38.

4) A meno che il consiglio non disponga altrimenti i contingenti sono ripristinati conformemente al disposto del paragrafo 6 del presente articolo qualora la media mobile di 15 giorni del prezzo indicativo composto sia pari od inferiore ad un prezzo corrispondente al punto mediano (aumentato

del 3,5%) tra il prezzo massimo che determina l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti ed il prezzo minimo che determina l'aggiustamento verso il basso del più recente margine di prezzo stabilito dal consiglio.

5) Ove i contingenti continuino a trovare applicazione conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo stabilirà immediatamente un contingente annuo globale sulla base dell'effettiva utilizzazione di caffè sui mercati sotto contingente, calcolandolo in base ai criteri di cui all'articolo 34. Il contingente sarà quindi attribuito ai membri esportatori conformemente al disposto degli articoli 31 e 35. Fatte salve le disposizioni contrarie del presente Accordo i contingenti sono stabiliti per un periodo di quattro trimestri.

6) Quando sussistono le condizioni relative ai prezzi, indicate al precedente paragrafo 4 del presente articolo, i contingenti diventano effettivi il più rapidamente possibile e, comunque, al più tardi, nel corso del trimestre successivo al periodo durante il quale le suddette condizioni si sono verificate. I contingenti sono stabiliti per un periodo di quattro trimestri, a meno che il presente Accordo non disponga diversamente. Ove il contingente annuo globale ed i contingenti trimestrali non siano già stati stabiliti dal consiglio, il direttore esecutivo stabilirà, secondo le modalità di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un contingente che sarà assegnato ai membri esportatori conformemente al disposto degli articoli 31 e 35.

7) Il consiglio è convocato :

a) nel corso del primo trimestre dell'annata caffearia, sempreché i contingenti continuino ad essere in vigore conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo;

b) nel corso del primo trimestre successivo al ripristino dei contingenti conformemente al disposto del paragrafo 4 del presente articolo

Il consiglio stabilisce uno o più margini di prezzo e prende in esame ed, eventualmente, rivede i contingenti per il periodo che esso considera opportuno, a condizione che tale periodo non sia superiore ai dodici mesi a decorrere, a seconda dei casi, dal primo giorno dell'annata caffearia, se il contingentamento continua, ovvero a decorrere dalla data in cui ha luogo il ripristino dei contingenti. Se nel corso del primo trimestre successivo alla avvenuta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo il consiglio non sarà in grado di stabilire uno o più margini di prezzo e non riuscirà a trovare un accordo sui contingenti, i contingenti decisi dal direttore esecutivo sono da considerarsi sospesi.

Articolo 34

Contingente annuo globale

Salvo quanto è disposto dall'articolo 33, il consiglio, nel corso della sua ultima sessione ordinaria dell'annata caffearia, stabilisce un contingente annuo globale, tenendo segnatamente conto dei seguenti elementi :

a) previsione del consumo annuo dei membri importatori;

b) previsione delle importazioni dei paesi membri da altri membri importatori e da paesi non membri;

c) previsione delle variazioni del livello delle scorte nei paesi membri importatori e nei porti franchi;

d) osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 concernenti i disavanzi e la loro ridistribuzione;

e) esportazioni dei membri esportatori verso i membri importatori e i paesi non membri durante il periodo di dodici mesi che precede l'introduzione dei contingenti, quando si tratta di ripristinare i contingenti a norma del paragrafo 4 dell'articolo 33.

Articolo 35

Attribuzione dei contingenti annui

1) Tenuto conto della decisione presa ai sensi dell'articolo 34 e previa deduzione del volume di caffè necessario per conformarsi al disposto dell'articolo 31, i contingenti annui dei membri esportatori che abbiano diritto ad un contingente di base per l'annata caffearia 1983-1984 saranno ad esse attribuiti nelle proporzioni di cui all'allegato 3.

2) Tenuto conto della decisione presa in forza dell'articolo 34 e previa deduzione del volume di caffè necessario per conformarsi al disposto dell'articolo 31, ai membri esportatori che abbiano diritto ad un contingente di base saranno attribuiti, a decorrere dal 1° ottobre 1984, dei contingenti annui ripartiti secondo una quota fissa ed una quota variabile. La quota fissa corrisponde al 70% del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31, e viene repartita tra i membri esportatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 30. La quota variabile corrisponde al 30% del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31. Dette percentuali possono essere modificate dal consiglio, ma la quota fissa non deve mai essere inferiore al 70%. Salvo quanto dispone il paragrafo 3 del presente articolo, la quota variabile viene ripartita tra i membri esportatori sulla base del rapporto esistente tra le scorte verificate di ciascun membro esportatore e il totale delle scorte verificate di tutti i membri esportatoti che

dispongono di contingenti di base, fermo restando che nessun membro può ricevere una parte della quota variabile del contingente superiore al 40% del volume totale della quota variabile stessa, a meno che il consiglio non fissi un diverso limite.

3) Le scorte da considerare ai fini del presente articolo sono le scorte verificate in conformità del regolamento pertinente sulla verifica delle scorte.

Articolo 36

Contingenti trimestrali

1) Immediatamente dopo l'attribuzione dei contingenti annui a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 35, e con riserva di quanto dispone l'articolo 31, il consiglio attribuisce a ciascun membro esportatore dei contingenti trimestrali, al fine di assicurare un afflusso ordinato di caffè sul mercato mondiale durante tutto il periodo per il quale sono fissati i contingenti.

2) A meno che il Consiglio non disponga altrimenti tali contingenti corrispondono, di norma, al 25% del contingente annuo di ciascun membro. Il consiglio può autorizzare la modifica dei contingenti trimestrali di due o più membri a condizione che ciò non modifichi a sua volta il contingente globale previsto per il trimestre di cui trattasi. Qualora, nel corso di un determinato trimestre, le esportazioni di un membro non raggiungano il contingente al quale esso ha diritto per quel trimestre, il saldo non utilizzato si aggiunge al suo contingente del trimestre successivo.

3) Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per ciò che riguarda l'attuazione dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 33.

4) Qualora, per circostanze di carattere eccezionale, un membro esportatore consideri che il limite previsto al paragrafo 2 del presente articolo può recare grave pregiudizio alla sua economia, il consiglio può, su richiesta del membro stesso, adottare le misure del caso a norma dell'articolo 56. Il membro in causa deve fornire la prova del pregiudizio e dare adeguate garanzie per ciò che riguarda il mantenimento della stabilità dei prezzi. In nessun caso, tuttavia, il consiglio autorizza un membro ad esportare più del 35% del suo contingente annuo nel corso del primo trimestre, più del 65% nel corso dei due primi trimestri e più dell'85% nel corso dei tre primi trimestri.

Articolo 37

Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali

1) Qualora lo esiga la situazione del mercato, il consiglio può modificare i contingenti annui e trimestrali attribuiti a norma degli articoli 33, 35 e 36. Salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 35, e tolti i casi previsti dall'articolo 31 e dal paragrafo 3 dell'articolo 39, i contingenti dei singoli membri esportatori vengono modificati secondo una medesima percentuale.

2) Nonostante il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, il consiglio, ove giudichi che la situazione del mercato lo esige, può adattare i contingenti trimestrali dei membri esportatori per il trimestre in corso e per i trimestri a venire, senza tuttavia modificare i contingenti annui.

Articolo 38

Misure concernenti i prezzi

1) Il consiglio istituisce un sistema dei prezzi indicativi atto a fornire un prezzo indicativo quotidiano composto.

2) Sulla base di detto sistema, il consiglio può fissare dei margini di prezzo e dei prezzi differenziali per i principali gruppi di caffè, nonché un margine di prezzi composti.

3) Quando stabilisce o adegua un margine di prezzo ai fini del presente articolo, il consiglio tiene conto dei livelli e delle tendenze di prezzo predominanti in quel momento, e segnatamente dell'influenza esercitata sui prezzi in questione :

- dai livelli e dalle tendenze sia del consumo e della produzione che delle scorte, nei paesi esportatori e nei paesi importatori;
- dalle modifiche del sistema monetario internazionale;
- dalla tendenza dell'inflazione o della deflazione nel Mondo;
- da ogni altro fattore potenzialmente pregiudizievole al conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente Accordo.

Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per dar modo al consiglio di prendere validamente in considerazione gli elementi sopra menzionati.

Articolo 39

Altre misure di adeguamento dei contingenti

1) **Quando è in vigore il contingentamento, il consiglio si riunisce per lo scopo specifico di istituire un meccanismo di adeguamento proporzionale dei contingenti, in relazione ai movimenti del prezzo indicativo composto, secondo i termini dell'articolo 38.**

2) Il sistema in parola comprende disposizioni concernenti i margini di prezzo, il numero dei giorni di mercato al quale si riferiranno i calcoli, nonché il numero e il volume degli adeguamenti.

3) Il consiglio può predisporre un meccanismo di adeguamento dei contingenti in funzione dei movimenti dei prezzi dei principali gruppi di caffè e, a tal fine, avvierà uno studio di fattibilità. Deciderà inoltre se sia opportuno che simile meccanismo diventi già operante nel corso dell'annata caffearia 1983-1984. Il consiglio si pronuncerà inoltre in merito alla applicabilità dello stesso meccanismo ogniqualvolta fisserà un margine di prezzi indicativi composti conformemente al disposto del precedente paragrafo 1.

Articolo 40

Quote di contingenti non coperte ed ipospedizioni

1) **Quando i contingenti sono in vigore all'inizio di una determinata annata caffearia ciascun membro esportatore dichiara tutte le quote che non potrà coprire dei quantitativi che ha diritto di esportare sotto contingente affinché durante la stessa annata caffearia le quantità corrispondenti alle quote non coperte possano essere ridistribuite tra i membri esportatori in grado di esportarle e disposti a farlo. Un quantitativo pari a qualsiasi quota non coperta e non dichiarata nel corso del primo semestre della annata caffearia e, di conseguenza, non distribuita nel corso della stessa, sarà aggiunto al contingente dell'anno successivo e distribuito unicamente ai membri che non abbiano avuto disavanzi non coperti e non dichiarati.**

2) Speciali disposizioni possono essere prese allorché i contingenti siano introdotti nel corso dell'annata caffearia.

3) Prima dello scadere dell'annata caffearia 1983-1984 il consiglio stabilirà una normativa agli effetti del presente articolo al fine di dare esecuzione alla dichiarazione e alla ridistribuzione delle quote di contingenti non coperte, nonché all'accertamento delle ipospedizioni.

Articolo 41

Quantitativi esportabili sotto contingente da parte di un gruppo membro

Quando due o più paesi formano un gruppo membro a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7, i contingenti di base di detti paesi o, se del caso, i quantitativi esportabili sotto contingente da parte dei membri entrati a far parte del gruppo, vengono sommati e il loro totale viene considerato, ai fini del presente capitolo, alla stregua di un contingente di base unico o di un unico quantitativo esportabile sotto contingente.

Articolo 42

Osservanza del contingentamento

1) I membri esportatori adottano le misure necessarie ad assicurare il rispetto assoluto di tutte le disposizioni del presente Accordo che riguardano il contingentamento. Il consiglio può esigere da detti membri che, in aggiunta alle misure da essi eventualmente decise di propria iniziativa, essi adottino misure complementari ai fini di una applicazione effettiva del contingentamento previsto dal presente Accordo.

2) I membri esportatori non oltrepassano i contingenti annui e trimestrali a loro attribuiti.

3) Qualora un membro esportatore oltrepassi il suo contingente di un dato trimestre, il consiglio riduce uno o più dei contingenti successivi del membro in questione di una quantità pari al 110% del quantitativo esportato in più.

4) Qualora un membro esportatore oltrepassi una seconda volta il suo contingente trimestrale, il consiglio procede ad una medesima riduzione come quella prevista al paragrafo 3 del presente articolo.

5) Qualora un membro esportatore oltrepassi il suo contingente trimestrale una terza volta o un maggior numero di volte, il consiglio applica la riduzione prevista al paragrafo 3 del presente articolo e sospende i diritti di voto del membro in causa fino a quando abbia deciso se sussistano le condizioni per escludere il membro stesso dall'Organizzazione, conformemente al disposto dell'articolo 66.

6) Le riduzioni di contingenti previste ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerate alla stregua di quote non coperte ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 40.

7) Il consiglio applica le disposizioni dei paragrafi 1 - 5 del presente articolo non appena viene in possesso degli elementi di prova necessari.

Articolo 43

Certificati di origine e altri certificati

1) Tutto il caffè esportato da un membro è provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformità con il pertinente regolamento del consiglio, da un organo qualificato scelto dal membro in questione e approvato dall'Organizzazione.

2) Qualora i contingenti siano divenuti effettivi, tutto il caffè riesportato da un membro è provvisto di un certificato di riesportazione valido. I certificati di riesportazione sono rilasciati, in conformità con il pertinente regolamento del consiglio, da un organo qualificato scelto dal membro in questione e approvato dall'Organizzazione, e attestano che il caffè cui essi si riferiscono è stato importato in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

3) Il regolamento citato nel testo del presente articolo contiene disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento stesso ai gruppi di membri importatori che formano un'unione doganale.

4) Il consiglio può adottare un regolamento concernente la stampa, la convalida, il rilascio e l'uso dei certificati, e prendere le disposizioni necessarie per il rilascio di marche per l'esportazione di caffè dietro versamento di un diritto il cui ammontare sarà fissato dal consiglio stesso. L'apposizione di dette marche sui certificati di origine può costituire uno dei mezzi prescritti per la loro convalida. Il consiglio può adottare analoghe disposizioni per la convalida di altre forme di certificati e per il rilascio di altri tipi di marche di esportazione, a condizioni da stabilirsi.

5) Ciascun membro comunica all'organizzazione il nome dell'organo governativo da esso designato per l'adempimento delle funzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'organizzazione approva nominativamente la designazione di un organo non governativo dopo che il membro interessato abbia fornito la prova che l'organo in questione è qualificato per assumere in conformità dai regolamenti stabiliti in applicazione del presente Accordo, le responsabilità che incombono al membro, e che esso è disposto a farlo. Il consiglio può in qualsiasi momento dichiarare, con decisione motivata, di non poter più riconoscere un determinato organo non governativo. Il consiglio prende, direttamente o per il tramite di un organismo mondiale di reputazione internazionale, i provvedimenti atti a consentirgli di accettare in qualsiasi momento che le diverse forme di certificati sono rilasciate e utilizzate correttamente, e di verificare i quantitativi di caffè esportati dai singoli membri.

6) Gli organi non governativi designati come uffici competenti per la certificazione secondo il disposto del paragrafo 5 del presente articolo, conserva i registri dei certificati rilasciati, nonché i documenti sui quali si è fondato il rilascio per almeno quattro anni. Prima di essere autorizzati a fungere da uffici di certificazione secondo il disposto del paragrafo 5 del presente articolo, gli organi non governativi devono impegnarsi a tenere i registri suddetti a disposizione dell'Organizzazione per eventuali ispezioni.

7) Se il contingentamento è in vigore, i membri vietano, salvo per quanto è disposto nell'articolo 44 e nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 45, l'importazione di qualsiasi partita di caffè non accompagnata da un certificato valido, stabilito secondo la formula appropriata e rilasciato in conformità del regolamento adottato dal consiglio.

8) A piccoli quantitativi di caffè, nella forma che il consiglio potrà determinare, nonché al caffè destinato ad essere consumato direttamente a bordo delle navi, degli aerei e di tutti gli altri mezzi di trasporto internazionali, non si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

9) A prescindere da quanto disposto dal paragrafo 5 dell'articolo 2 e dai paragrafi 2 e 7 del presente articolo, il consiglio può chiedere ai membri di applicare il disposto di questi paragrafi quando i contingenti non sono in vigore.

10) Il consiglio adotterà norme sull'incidenza del contingentamento o dell'adeguamento dei contingenti sui contratti stipulati ancor prima che i contingenti siano stati fissati o adeguati.

Articolo 44

Esportazione fuori contingente

1) Come è indicato nel disposto dell'articolo 29, le esportazioni di caffè verso paesi che non partecipano al presente Accordo non vengono imputate sui contingenti. Il consiglio può emanare un regolamento concernente in particolare le modalità di effettuazione e di sorveglianza di tali scambi, il trattamento della deviazione e della riesportazione verso paesi membri di caffè destinato a paesi non membri, e le eventuali sanzioni da applicare, nonché i documenti che devono accompagnare le esportazioni sia verso i paesi membri che verso i paesi non membri.

2) Le esportazioni di semi di caffè come materia prima per trasformazioni industriali per usi diversi dal consumo umano come bevanda o come alimento, non sono imputate sui contingenti, a condizione che il membro esportatore provi validamente al consiglio che tale caffè in seme così esportato avrà effettivamente l'uso indicato.

3) Il consiglio può, su richiesta di un membro esportatore, decidere che le esportazioni di caffè effettuate da quel membro per fini umanitari e non commerciali non siano imputabili sul suo contingente.

Articolo 45

Regolamentazione delle importazioni

1) Per impedire che paesi non membri aumentino le loro esportazioni a detrimento dei membri esportatori, tutti i membri, quando è in vigore il contingentamento, limitano le loro importazioni annue di caffè da paesi non membri e non aderenti all'Accordo internazionale del 1968 sul caffè, a una quantità pari alla media annua delle loro importazioni di caffè da paesi non membri, per il periodo dell'anno civile 1971 all'anno civile 1974 incluso, ovvero dall'anno civile 1972 all'anno civile 1974 incluso. Qualora un paese non membro aderisca all'Accordo il limite stabilito per ciascun membro in forza della limitazione annua di caffè in provenienza da paesi non membri è adeguato di conseguenza e diventa applicabile a decorrere dall'annata caffearia successiva.

2) Quando è in vigore il contingentamento, i membri limitano altresì le loro importazioni annue di caffè da ogni paese non membro che era parte dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè o all'Accordo internazionale del 1976 sul caffè dopo la sua proroga, a una quantità non superiore ad una determinata percentuale della media delle importazioni annue da quel paese non membro nel corso delle annate caffearie 1976/1977 al 1981/1982. Durante l'annata caffearia 1983/84 tale percentuale sarà del 70%, mentre nelle annate caffearie 1984/85 - 1988/89 corrisponderà al rapporto esistente tra la parte fissa e il contingente annuo globale a norma del paragrafo 1 dell'articolo 35.

3) Il consiglio procederà, prima dello spirare dell'annata caffearia 1983/1984, alla revisione dei limiti quantitativi conseguenti all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto a tal fine di annate di riferimento più recenti rispetto a quelle indicate nel paragrafo anzidetto.

4) Gli obblighi definiti nei precedenti paragrafi del presente articolo si intendono senza pregiudizio degli obblighi contrari, sia bilaterali che multilaterali che i membri importatori hanno contratto nei confronti dei paesi non membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, a condizione che ogni membro importatore che ha contratto tali obblighi contrari li assolva in modo da attenuare il più possibile il conflitto con gli obblighi definiti nei paragrafi precedenti. Il membro che si trova nelle condizioni descritte adotta il più rapidamente possibile misure atte a conciliare i suoi obblighi con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo ed espone in forma circostanziata al consiglio la natura degli obblighi in questione e le misure da esso adottate per attenuare o annullare il conflitto.

5) Qualora un membro importatore non si conformi alle disposizioni del presente articolo, il consiglio può sospendere sia il suo diritto di votare al consiglio che il suo diritto di voto diretto o delegato al comitato esecutivo.

CAPITOLO VIII - ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 46

Misure relative al caffè trasformato

1) I membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e con l'esportazione di prodotti manufatti, ivi comprese la trasformazione di caffè e l'esportazione del caffè trasformato.

2) In questa ottica, i membri evitano di adottare misure a livello governativo tali da poter disorganizzare il settore caffeario di altri membri.

3) Qualora un membro consideri che il disposto del paragrafo 2 del presente articolo non è osservato, essa avvia consultazioni con gli altri membri in causa, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 57. I membri in causa cercano di raggiungere una composizione amichevole su base bilaterale. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad un'intesa soddisfacente per le parti in causa, una delle due parti può sottoporre la questione al consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 58.

4) Nessuna disposizione del presente Accordo potrà infirmare il diritto dei singoli membri ad adottare le misure occorrenti per impedire che il settore caffeario della loro economia venga disorganizzato da importazioni di caffè trasformato, o, se del caso, per risanare la situazione.

Articolo 47

Propaganda

1) **I membri si impegnano ad incoraggiare il consumo del caffè in tutti i modi possibili.**

2) **A tal fine il Fondo di propaganda continuerà a funzionare e sarà amministrato da un comitato di cui fanno parte tutti i membri esportatori.**

3) Entro e non oltre il 31 marzo 1984 il comitato approverà il proprio statuto alla maggioranza dei 2/3 dei voti. Tutte le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei 2/3 dei voti.

4) Il Comitato stabilirà nel proprio statuto i mezzi da impiegare per prestare assistenza ai membri esportatori al fine di stimolare il loro consumo interno.

5) Il Comitato prevederà anche nel proprio statuto consultazioni sulle attività di propaganda da condurre insieme ad appositi enti nei paesi membri importatori interessati.

6) Il Comitato può chiedere ai membri esportatori di versare un contributo obbligatorio. Al finanziamento del Fondo possono partecipare anche altri membri, alle condizioni che saranno approvate dal Comitato stesso.

7) Le risorse del Fondo saranno utilizzate esclusivamente per finanziare campagne di propaganda, per patrocinare ricerche e studi interessanti il consumo di caffè e per far fronte alle spese amministrative afferenti alla esecuzione delle attività di propaganda.

8) Il contributo di cui al paragrafo 6 del presente articolo è pagabile in dollari USA e sarà depositato in un conto speciale denominato "Conto del Fondo di propaganda" e messo a disposizione del Comitato.

9) Il contributo stabilito dal Comitato è da versarsi alle condizioni che verranno stabilite a tal fine. Le sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo sono le seguenti :

a) **se un membro non versa il proprio contributo per un periodo superiore a tre mesi, sarà automaticamente sospeso dal proprio diritto di voto in seno al Comitato;**

b) **se il pagamento del contributo resta in sospeso per sei mesi, il paese membro di cui trattasi perderà anche il proprio diritto di voto in seno al comitato esecutivo ed al Consiglio;**

c) **se il versamento del contributo resta in sospeso per oltre sei mesi, al paese membro di cui trattasi sarà assegnato un ulteriore termine di 45 giorni per mettersi in regola con i pagamenti e versare gli arretrati. Se il contributo non è ancora interamente saldato alla fine del termine supplementare assegnato il direttore esecutivo tratterrà i bolli di esportazione che corrispondono al quantitativo di caffè per il quale il contributo è dovuto e ne informa senza indugio il paese membro interessato. Il direttore esecutivo porterà il caso a conoscenza del comitato esecutivo, il quale potrà modificare od annullare il provvedimento preso. Il direttore esecutivo svincolerà i bolli in questione non appena l'intero pagamento sarà effettuato.**

10) Il comitato approva tutti i piani e programmi di propaganda almeno sei mesi prima della data d'inizio dell'esecuzione. In caso di mancata approvazione i fondi non impegnati saranno restituiti ai paesi membri, salvo decisione contraria del comitato.

11) Il direttore esecutivo presiede il comitato a trasmette al consiglio periodiche relazioni sulle attività inerenti alla propaganda.

Articolo 48

Eliminazione degli ostacoli

1) I membri riconoscono che è estremamente importante realizzare nei più brevi termini il massimo sviluppo possibile del consumo di caffè, in particolare tramite l'abolizione graduale di ogni ostacolo che possa intralciare tale sviluppo.

2) I membri riconoscono che alcune misure vigenti possono, in misura diversa, intralciare lo sviluppo del consumo del caffè, in particolare :

a) alcuni regimi di importazione applicabili al caffè, ivi compresi le tariffe preferenziali o altre, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto; varie altre regole amministrative o pratiche commerciali;

b) taluni regimi di esportazione per quanto riguarda i sussidi diretti o indiretti e altre regole amministrative o pratiche commerciali;

c) alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne di carattere legislativo o amministrativo che potrebbero incidere sul consumo.

3) Tenuto conto degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, i membri si adoperano affinchè siano ridotte le tariffe sul caffè o siano adottate altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo.

4) In considerazione del loro comune interesse, i membri si impegnano a ricercare i mezzi più idonei per ridurre gradualmente e, ove possibile, eliminare gli intralci allo sviluppo del commercio e del consumo, di cui al paragrafo 2, nonché per diminuirne sostanzialmente gli effetti.

5) Tenuto conto degli impegni assunti a norma del paragrafo 4, i membri comunicano ogni anno al consiglio le misure da essi adottate per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6) Il direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli all'aumento del consumo e lo sottopone al consiglio.

7) Per conseguire gli obiettivi contemplati nel presente articolo il consiglio può rivolgere raccomandazioni ai membri. Questi lo informano, appena possibile, delle misure da essi adottate per tradurre in atto le raccomandazioni in parola.

Articolo 49

Miscele e succedanei

1) I membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che consenta l'immissione in commercio, sotto la denominazione di caffè, di altri prodotti mescolati, trattati o lavorati con caffè.

I membri si sforzano di vietare la pubblicità e la vendita, sotto la denominazione di caffè, di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90% di caffè verde come materia prima di base.

2) Il consiglio ha facoltà di chiedere ad un paese membro di adottare le misure atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

3) Il direttore esecutivo presenta periodicamente al consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente articolo

Articolo 50

Politica in materia di produzione

1) Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, i membri esportatori si impegnano ad adottare e attuare una politica in fatto di produzione

2) Il consiglio stabilirà, alla maggioranza ripartita dei due terzi, procedure atte a coordinare le politiche di produzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriate misure di diversificazione o di incentivo alla diversificazione, nonché le modalità secondo le quali i membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria.

3) Il consiglio può fissare un contributo a carico dei membri esportatori, onde consentire all'Organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non può essere superiore a 2 centesimi USA per sacco esportato a destinazione dei paesi membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.

Articolo 51

Politica relativa alle scorte

1) Al fine di completare le disposizioni del capitolo VII e dell'articolo 50, il consiglio definisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, la politica da seguire riguardo alle scorte di caffè nei paesi membri produttori.

2) Il consiglio adotta le misure necessarie per verificare ogni anno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, il volume delle scorte di caffè che i membri esportatori detengono individualmente. I membri interessati facilitano tale indagine annuale.

3) I membri produttori si assicurano che nei rispettivi paesi esistano mezzi di immagazzinamento sufficienti ed adeguati per la conservazione delle scorte di caffè.

4) Il consiglio intraprende uno studio sulla possibilità di facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo attraverso un accordo sulle scorte internazionali.

Articolo 52

Collaborazione con la categoria interessata

1) L'Organizzazione resta in stretto collegamento con le organizzazioni non governative del settore preposte al commercio internazionale del caffè, nonché con gli esperti in materia di caffè.

2) I membri impostano l'azione che essi espletano nel quadro del presente Accordo in modo da rispettare le strutture della professione e da evitare le pratiche di vendita discriminatorie. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi della professione.

Articolo 53

Informazione

1) **L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare :**

a) **dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione e il consumo di caffè nel mondo;**

b) **qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffè.**

2) Il consiglio ha facoltà di chiedere ai membri di fornirgli, in materia di caffè, le informazioni che esso giudica necessarie per la propria attività, in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati e di imprese che producono, lavorano o smerciano caffè. I membri trasmettono in forma il più possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste.

3) Qualora un membro non fornisca o abbia difficoltà a fornire entro un termine ragionevole le informazioni, statistiche o altri dati di cui il consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'Organizzazione, questo ultimo può esigere che il membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre fornire al riguardo un'assistenza tecnica, il consiglio può adottare le misure necessarie.

4) A complemento delle disposizioni previste al paragrafo 3 del precedente articolo, il direttore esecutivo ha facoltà, previo il necessario preavviso e salvo disposizioni diverse del consiglio, di sospendere il rilascio di bolli o altre autorizzazioni equivalenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43.

Articolo 54

Studi

1) **Il consiglio ha facoltà di promuovere studi riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè; l'incidenza delle misure adottate dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione e sul consumo di caffè; la possibilità di incrementare il consumo del caffè nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi; gli effetti dell'applicazione del presente Accordo nei paesi produttori e consumatori di caffè, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio.**

2) **L'Organizzazione ha facoltà di esaminare la possibilità di stabilire norme minime per le esportazioni di caffè dei membri produttori.**

Articolo 55

Fondo speciale

1) E' istituito un fondo speciale per consentire all'Organizzazione di adottare e finanziare le ulteriori misure che fossero necessarie per provvedere all'attuazione delle clausole dell'Accordo che riguardano il funzionamento dello stesso e, in particolare, la verifica del volume delle scorte di cui al paragrafo 2 dell'articolo 51.

2) I contributi al Fondo sono versati dai paesi membri esportatori in proporzione alle rispettive esportazioni di direzione dei membri importatori.

3) Al momento in cui il direttore esecutivo presenta il bilancio amministrativo di cui all'articolo 25 sottopone al tempo stesso il piano de le attività da finanziarsi attraverso il bilancio del Fondo, il quale sarà approvato dai membri esportatori alla maggioranza dei 2/3 dei voti.

4) Il contributo che ciascun paese membro esportatore è tenuto a versare è calcolato sulla base del bilancio del fondo speciale; è pagabile in dollari USA ed esigibile alla stessa data in cui sono esigibili i contributi al bilancio amministrativo.

5) Il fondo è gestito e amministrato da un comitato composto dei membri esportatori che fanno parte del comitato esecutivo, con la cooperazione del direttore esecutivo; i relativi conti sono soggetti a verifica annuale ad opera di un esperto ufficiale, così come previsto dall'articolo 27 per i conti dell'Organizzazione.

6) I contributi stabiliti conformemente al disposto del paragrafo 4 del presente articolo sono pagabili alle condizioni stabilite dal comitato. Le sanzioni per il mancato pagamento dei contributi sono le seguenti :

a) se un membro non versa il proprio contributo per un periodo superiore a tre mesi, verrà automaticamente sospeso dal proprio diritto di voto in seno al comitato;

b) se il pagamento del contributo resta in sospeso per sei mesi, il paese membro di cui trattasi perderà anche il proprio diritto di voto in seno al comitato esecutivo ed al consiglio;

c) se il versamento del contributo resta in sospeso per oltre sei mesi, al paese membro di cui trattasi sarà assegnato un ulteriore termine di 45 giorni per mettersi in regola con i pagamenti e versare gli arretrati. Se il contributo non è ancora interamente saldato alla fine del termine supplementare assegnato, il direttore esecutivo tratterrà i bolli di esportazione che corrispondono al quantitativo di caffè per il quale il contributo è dovuto e ne informa enza indugio il paese membro interessato. Il direttore esecutivo porterà il caso a conoscenza del comitato esecutivo, il quale potrà modificare od annullare il provvedimento preso. Il direttore esecutivo svincolerà i bolli in questione non appena l'intero pagamento sarà effettuato.

Articolo 56

Dispense

1) Il consiglio ha fàcoltà, a maggioranza ripartita dei due terzi, di esonerare un membro da un obbligo nei seguenti casi : circostanze eccezionali o critiche, evento di forza maggiore, disposizioni costituzionali, obblighi internazionali derivanti dalla carta delle Nazioni Unite per quanto concerne i territori in amministrazione fiduciaria.

2) Nell'accordare una dispensa a un membro, il consiglio indica esplicitamente le modalità, le condizioni e il lasso di tempo per il quale il membro interessato viene esonerato dall'obbligo di cui trattasi.

3) Salvo decisione contraria del consiglio, ove la dispensa implichi aumento del quantitativo annuo che il paese membro di cui trattasi è autorizzato ad esportare sotto contingente, i contingenti annui di tutti gli altri membri esportatori che hanno diritto a un contingente di base saranno proporzionalmente adeguati in modo che il contingente annuo globale resti invariato.

4) Il consiglio non prende in considerazione le domande di dispensa dagli obblighi relativi ai contingenti, quando siano esclusivamente fondate sul fatto che nel corso di uno o più anni esiste nel paese membro richiedente una produzione esportabile superiore al volume delle esportazioni ad esso consentite, ovvero proveniente dal fatto che il paese membro in parola non ha ottemperato al disposto degli articoli 50 e 51.

5) Il consiglio può adottare delle norme in merito alle procedure ed ai criteri da seguire ai fini della concessione delle dispense.

CAPITOLO IX - CONSULTAZIONI, CONTROVERSIE E RICORSI

Articolo 57

Consultazioni

Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni presentate da un altro membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, e accetta ogni consultazione al riguardo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Qualora una delle parti non accetti che il direttore esecutivo istituisca una commissione, o qualor la consultazione non abbia esito positivo, la questione può essere sottoposta al consiglio in virtù dell'articolo 58. Ove la consultazione abbia esito positivo, viene presentata una relazione al direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i membri.

Articolo 58

Controversie e Ricorsi

1) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati viene, su richiesta di qualsiasi membro che sia parte della controversia, deferita al consiglio, che deciderà in merito.

2) Quando una controversia è deferita al consiglio in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, o più membri che detengano insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare

la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulle questioni che sono oggetto di controversia.

3) a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimità dal consiglio, tale commissione si compone di :

i) due persone designate dai membri esportatori, e cioè un esperto specializzato in questioni analoghe a quella oggetto della controversia, e un autorevole esperto nel campo giuridico;

ii) due persone designate dai membri importatori, in base agli stessi criteri;

iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone nominate in virtù dei commi i) e ii) o, in caso di disaccordo, dal presidente del consiglio.

b) I cittadini dei paesi che sono parti del presente Accordo possono far parte della commissione consultiva.

c) I membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo.

d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.

4) Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

5) Il consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo arbitrato.

6) Se un membro contesta ad un altro membro di non aver ottemperato agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al consiglio che decide in merito.

7) Un membro può essere riconosciuto colpevole di infrazione al presente Accordo solo in seguito a votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di infrazione all'Accordo da parte di un membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa.

8) Qualora il consiglio constati che un membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso può, senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale membro dispone in seno al consiglio, nonché il diritto di votare o di far votare per suo conto in seno al comitato esecutivo, fino a quando esso non abbia assolto ai suoi obblighi, o esigere la sua esclusione dalla Organizzazione, in virtù dell'articolo 66.

9) Un membro può chiedere un parere preliminare al comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso, prima che il consiglio esamini il caso.

CAPITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59

Firma

Il presente Accordo sarà depositato, dal 1° gennaio 1983 al 30 giugno 1983 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinché sia firmato sia dalle parti contraenti dell'Accordo internazionale del 1976 del caffè, ovvero dal prorogato Accordo internazionale del 1976 sul caffè, sia dai governi invitati alle sessioni del consiglio internazionale del caffè tenute per la negoziazione del presente Accordo.

Articolo 60

Ratifica, accettazione, approvazione

1) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

2) Fatti salvi i casi previsti all'articolo 61, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 30 settembre 1983 il consiglio ha tuttavia facoltà di accordare proroghe dei termini ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.

Articolo 61

Entrata in vigore

1) Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1983 sempre che, a tale data, governi rappresentanti almeno venti membri esportatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei membri esportatori, e almeno 10 membri importatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei membri importatori, secondo la ripartizione, alla data del 30 settembre 1983, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. D'altra parte, l'Accordo entrerà definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1° ottobre 1983, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

2) L'Accordo può entrare in vigore a titolo provvisorio il 1° ottobre 1983. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra parte contraente dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, prorogato mediante protocollo, notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 1983, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, e ad ottenere, con la celerità consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, la notifica avrà l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, sarà considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data più prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o il 31 dicembre 1983 incluso. Il consiglio ha facoltà di accordare una proroga

del termine entro il quale un governo che applichi provvisoriamente l'Accordo può depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3) Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1° ottobre 1983, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione , approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e ad ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, possono decidere, di comune accordo, che esso entrerà in vigore tra loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente ma non definitivamente, il 31 dicembre 1983, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione o adesione, o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo, possono decidere, di comune accordo, che esso continuerà a rimanere provvisoriamente in vigore, o entrerà definitivamente in vigore tra loro.

Articolo 62

Adesione

1) Il governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o membro di una delle istituzioni specializzate può, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal consiglio.

2) Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto a decorrere dalla data del deposito dello strumento.

Articolo 63

Riserve

Nessuna delle dosposizioni dell'Accordo può costituire oggetto di riserve.

Articolo 64

Applicazione a territori designati

1) Ogni governo ha facoltà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o tal altro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designati nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima.

2) Ogni parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall'articolo 5, o intenda autorizzare tale o tal altro di questi territori a far parte di un gruppo membro costituito a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7, può farlo trasmettendo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso.

3) Ogni parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo può, in seguito, notificare in qualsiasi momento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non è più applicabile ad un determinato territorio, da essa designato; l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio, a decorrere dalla data della notifica.

4) Se un territorio al quale si applica il presente Accordo a norma del paragrafo 1 diviene indipendente, il governo del nuovo Stato può, entro 90 giorni dal suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esso assume i diritti e gli obblighi di una parte contraente dell'Accordo. Esso diviene parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il consiglio ha facoltà di accordare una proroga del termine prescritto per l'esecuzione della notifica.

Articolo 65

Recesso volontario

Ogni parte contraente può in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo, notificando per iscritto il proprio recesso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso prende effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.

Articolo 66

Esclusione

Ove il consiglio ritenga che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo, e sia inoltre d'avviso che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso può, a maggioranza ripartita dei due terzi, escludere tale membro dalla Organizzazione. Il consiglio notifica immediatamente la decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 90 giorni dopo la decisione del consiglio, tale membro cessa di far parte dell'Organizzazione internazionale del caf è e, qualora sia parte contraente, di essere parte dell'Accordo.

Articolo 67

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

1) In caso di recesso o di esclusione di un membro, il consiglio procede, se del caso, alla liquidazione dei conti. L'Organizzazione conserva le somme già versate da tal membro, il quale è d'altra parte tenuto a corrispondere le somme di cui risulti debitore verso l'Organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una parte contraente che non possa accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere parte dell'Accordo in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 69, il consiglio può liquidare i conti nel modo che riterrà più equo.

2) **Il membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non può nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione, al momento della cessazione dell'Accordo.**

Articolo 68

Durata, scadenza o risoluzione

1) L'Accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni, sino al 30 settembre 1989, a meno che non venga prorogato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, o risolto in forza del paragrafo 3.

2) In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1987 il consiglio ha facoltà, con decisione adottata a maggioranza del 58% dei membri che detengono almeno una maggioranza ripartita del 70% del totale dei voti, di decidere che il presente Accordo costituirà oggetto di nuovi negoziati o sarà prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il consiglio stesso determina. Qualora una parte contraente o un territorio che è membro o fa parte di un gruppo membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo o l'Accordo prorogato entra in vigore, tale parte contraente o tale territorio cessa di far parte dell'Accordo a decorrere da tale data.

3) Il consiglio, deliberando a maggioranza dei membri, comunque a maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti, ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il consiglio delibera.

4) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il consiglio continuerà a funzionare finché è necessario per liquidare l'organizzazione, chiudere la contabilità e prendere le opportune disposizioni sugli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.

Articolo 69

Emendamenti

1) Il consiglio può, con decisione adottata a maggioranza ripartita dei due terzi, proporre alle parti contraenti un emendamento al presente Accordo. Tale emendamento produce effetti cento giorni dopo che parti contraenti rappresentino almeno il 75% dei membri esportatori che detengano come minimo l'85% dei voti dei membri esportatori, e parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri importatori che detengono come minimo l'80% dei voti dei membri importatori, abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Qualora allo scadere di tale termine le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento non siano state soddisfatte, quest'ultimo deve intendersi ritirato.

2) **Qualora una parte contraente o un territorio che è membro o fa parte di un gruppo membro non abbia notificato o fatto notificare la propria accettazione di un emendamento entro il termine stabilito dal consiglio a tale effetto, tale parte contraente, o territorio, cessa di essere parte dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento.**

3) **Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i poteri di cui il consiglio è investito a termini dell'Accordo per procedere alla revisione di qualsiasi allegato a quest'ultimo.**

Articolo 70

Disposizioni supplementari e transitorie

1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, così come è stato prorogato.

2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè :

a) tutte le misure adottate in virtù del prorogato Accordo internazionale del 1876, che siano in vigore al 30 settembre 1983 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;

b) tutte le decisioni che il consiglio dovrà adottare nel corso dell'annata caffearia 1982-1983, per essere applicate nel corso dell'annata caffearia 1983-1984, verranno prese nel corso della annata caffearia 1982-1983; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse già entrato in vigore.

Articolo 71

Testi dell'Accordo facenti fede

I testi del presente Accordo in inglese, spagnolo, francese e portoghese, fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto dal rispettivo governo, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.

ALLEGATO 1

REPUBBLICA POPOLARE D'ANGOLA

1. Entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno l'Angola notifica al direttore esecutivo il quantitativo di caffè che ritiene disponibile per l'esportazione nel corso dell'annata caffearia successiva. Il quantitativo notificato costituisce il contingente dell'Angola per quell'annata caffearia, a condizione che non superi il volume che l'Angola avrebbe avuto il diritto di esportare a termini degli articoli 30 e 35 dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, e a condizione che il quantitativo indicato del paese membro sia confermato dal direttore esecutivo.

2. Il contingente annuo dell'Angola, stabilito conformemente a quanto disposto dal precedente paragrafo 1, è dispensato dagli adeguamenti dei contingenti verso l'alto o verso il basso ed è dedotto dal contingente annuo globale stabilito dal Consiglio a termini dell'articolo 34 prima della attribuzione dei contingenti annui ai membri esportatori che hanno diritto al contingente di base in forza dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 35.

3. Se il quantitativo di caffè che l'Angola dichiara come disponibile per l'esportazione nel corso di una determinata annata caffearia supera il contingente cui avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 30 e 35 dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, le procedure previste dal presente allegato sono sospese. Un contingente di base è allora stabilito per l'Angola e questo stesso contingente sarà soggetto a tutte le disposizioni dell'Accordo che sono applicabili ai membri esportatori aventi diritto ad un contingente di base.

ALLEGATO 2

MEMBRI ESPORTATORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 31

Membro esportatore	Quota in % 1/	Numero di voti da aggiungere ai voti corrispondenti alla cifra di base 2/
	(1)	(2)
TOTALE (a) con l'OAMCAF	100,00	44
(b) senza l'OAMCAF	70,62	35
Bolivia	4,65	2
Burundi 3/		7
Ghana	2,14	0
Guinea	4,25	2
Haiti	16,99	7
Giamaica	0,74	0
Liberia	5,52	2
Malawi	0,99	0
Nigeria	3,11	0
Panama	2,79	0
Paraguay	4,61	2
Rwanda 3/		7
Sierra Leone	9,94	4
Sri Lanka	2,29	0
Tailandia	4,44	2
Trinidad e Tobago	1,45	0
Venezuela	3,40	0
Zimbabwe	3,31	0
OAMCAF	29,38	9
Benin	2,24	0
Congo	1,70	0
Gabon	1,70	0
Repubblica Centrafricana	11,32	4
Togo	12,42	5

1/ Paesi membri cui si applicano le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 31

2/ Cfr. paragrafo 3 dell'articolo 13

3/ Cfr. paragrafo 6 dell'articolo 31

ALLEGATO 3

ALIQUOTE RISPETTIVE DEI PAESI MEMBRI NEL CONTINGENTE GLOBALE DEI MEMBRI ESPORTATORI AVENTI DIRITTO AD UN CONTINGENTE DI BASE NEL CORSO DELLA ANNATA CAFFEARIA 1983-1984

Paese membro esportatore	Aliquota
TOTALE	100,00
Arabica dolci di Colombia	20,12
Colombia	16,28
Kenya	2,48
Tanzania	1,36
Altri arabica dolci	23,36
Costa Rica	2,16
El Salvador	4,48
Ecuador	2,17
Guatemala	3,47
Honduras	1,49
India	1,24
Messico	3,65
Nicaragua	1,28
Papua-Nuova Guinea	1,16
Perù	1,31
Repubblica dominicana	0,95
Brasile ed altri arabica	33,45
Brasile	30,83
Etiopia	2,62
Robusta	23,07
Indonesia	4,55
OAMCAF	11,96
Uganda	4,44
Zaire	2,12

Nota : In quanto membro esportatore avente diritto ad un contingente di base le Filippine avranno, per l'annata caffearia 1983-1984, un contingente annuo di 470.000 sacchi, che sarà soggetto a tutti gli adeguamenti applicabili ai contingenti dei membri esportatori che hanno diritto ad un contingente di base conformemente alle disposizioni dell'Accordo.